



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
- IMU -**

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 2 – Soggetto Attivo.....	3
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 4 – Definizioni	3
Art. 5 – Soggetti Passivi	4
Art. 6 – Base Imponibile.....	5
Art. 7 – Determinazione delle aliquote.....	7
Art. 8 – Quota riservata allo Stato	7
Art. 9 – Approvazione delle aliquote.....	8
Art. 10 – Esenzioni	8
Art. 11 – Agevolazioni di imposta.....	9
Art. 12 – Versamento	10
Art. 13 – Dichiarazione	11
Art. 14 – Funzionario Responsabile.....	11
Art. 15 – Accertamento.....	12
Art. 16 – Sanzioni ed Interessi	12
Art. 17 – Riscossione Coattiva	13
Art. 18 – Rimborsi.....	13
Art. 19 – Contenzioso.....	13
Art. 20 – Dilazione di pagamento	14
Art. 21 – Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 22 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento	14
Art. 23 – Norme transitorie e finali	14

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di TREVIGNANO ROMANO dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", istituita dall'Art. 1, commi 738 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, **ivi compresi il D.M. MEF 21 ottobre 2020 concernente il Prospetto delle aliquote e il D.M. MEF 29 luglio 2022 relativo alla dichiarazione IMU telematica obbligatoria**, nonché ogni altra disposizione statale vigente applicabile.

Art. 2 – Soggetto Attivo

Soggetto attivo dell'IMU è il Comune di TREVIGNANO ROMANO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'Art. 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria di cui al presente regolamento:

1. "Fabbricato"

unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché

accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. "Abitazione principale"

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

In caso di coniugi con residenza e dimora abituale in Comuni diversi per comprovate esigenze lavorative, ciascuna unità immobiliare può essere considerata abitazione principale ai sensi della Corte Cost. n. 209/2022.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Sono altresì considerate "abitazioni principali":

- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari anche senza residenza anagrafica;
- alloggi sociali come da decreto 22 aprile 2008;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario;
- unico immobile posseduto dal personale delle Forze armate e di polizia (senza obbligo di residenza);
- unità posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente, se non locata.

3. "Area fabbricabile"

Area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, attuativi o in base alla edificabilità di fatto; si applica l'art. 36, comma 2, D.L. 223/2006. Si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola su cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

4. "Terreno agricolo"

Terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, anche incolto.

5. “Fabbricato rurale ad uso strumentale”

Immobile costruito per le finalità dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 e destinati allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C. . Il Fabbricato che rispetta tale requisito deve essere iscritto in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, deve possedere l'annotazione catastale del requisito di ruralità.

Art. 5 – Soggetti Passivi

Sono soggetti passivi:

- il proprietario o titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario di aree demaniali;
- per immobili in leasing, il locatario dalla stipula del contratto.

In caso di più soggetti passivi, ciascuno è titolare della propria obbligazione tributaria.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato dall'amministratore del bene.

Per parti comuni classificate come beni comuni censibili, il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio.

Per immobili in fallimento o liquidazione coatta, il curatore/commissario versa il tributo entro tre mesi dal decreto di trasferimento.

Art. 6 – Base Imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, il valore è determinato secondo i criteri del D.L. 333/1992.

Per i terreni agricoli, il valore deriva dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio, con riferimento a:

- zona territoriale;
- indice di edificabilità;
- destinazione urbanistica;
- eventuali oneri di adattamento del terreno;
- prezzi medi rilevati.

Il Comune può determinare valori indicativi tramite deliberazione di Giunta.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - **L'inagibilità può essere attestata tramite perizia asseverata digitalmente da tecnico abilitato.**
 - **Il distacco delle utenze non costituisce prova sufficiente.**
- per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che:
 - il comodante **posseda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso,**
 - **non è più richiesto che il comodante abbia una sola abitazione in Italia,** secondo i chiarimenti MEF 2022-2023.
 - il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

Per le unità collabenti (categoria F/2), la base imponibile coincide con il solo valore dell'area edificabile.

Art. 7 – Determinazione delle aliquote

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è pari allo 0,5%.

Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

La detrazione per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è pari a € 200 annui.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1%, e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

L'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice è:

- 0,1% fino all'anno 2021;
- esente dal 1° gennaio 2022, purché non locati.

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Per gli altri immobili (seconda casa, negozi, uffici ecc.), l'aliquota base è 0,86% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento sino all' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al precedente periodo, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

A decorrere dall'anno 2025, I Comuni in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8 – Quota riservata allo Stato

È riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quota pari allo 0,76%.

La riserva non si applica ai fabbricati D posseduti dal Comune.

La quota riservata allo Stato non può essere oggetto di agevolazioni comunali.

Il versamento della quota erariale avviene contestualmente a quello comunale.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 9 – Approvazione delle aliquote

Le aliquote possono essere variate dal Consiglio Comunale entro i termini del bilancio di previsione.

La delibera deve essere trasmessa esclusivamente tramite il "Portale del federalismo fiscale".

A partire dall'anno 2025, eventuali diversificazioni di aliquote devono rispettare i criteri individuati dal D.M. MEF competente.

La delibera è valida solo se contiene il **prospetto delle aliquote** generato dalla procedura del Portale.

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto solo se pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre.

Il Comune deve caricare il testo entro il 14 ottobre.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote base statali.

Art. 10 – Esenzioni

Sono esenti i terreni agricoli che rientrano nelle seguenti categorie:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile;
- terreni ubicati in zone montane o collinari ai sensi della L. 984/1977.

Sono esenti gli immobili:

- dello Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità montane, Consorzi, ASL;
- classificati o classificabili in categoria da E/1 a E/9;
- destinati ad usi culturali;
- destinati esclusivamente al culto;
- della Santa Sede ai sensi dei Patti Lateranensi;
- appartenenti a Stati esteri con esenzione basata su accordi internazionali;
- posseduti da enti non commerciali e utilizzati esclusivamente per attività non commerciali (art. 91-bis D.L. 1/2012).

Sono esenti gli immobili **non utilizzabili né disponibili** a seguito di denuncia per occupazione abusiva ai sensi dell'art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019.

Dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati.

Sono inoltre esenti gli immobili concessi in comodato gratuito a Comune, enti territoriali o enti non commerciali per finalità istituzionali.

Art. 11 - Agevolazioni di imposta

Previa apposita richiesta del contribuente da far pervenire entro il termine stabilito dall'Art. 13, comma 1, del presente Regolamento, l'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate annualmente dal Comune, viene ridotta in percentuale con riferimento alle seguenti fattispecie:

- **riduzione al 75% dell'imposta dovuta** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), su cui insiste un contratto di locazione registrato a **canone concordato** ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998.
- **Agevolazione AIRE - È applicata la riduzione del 50% dell'imposta sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei Paesi di residenza, non locata né concessa in comodato (art. 1, comma 48, L. 178/2020).**

Art. 12 - Versamento

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento è effettuato in due rate:

- **16 giugno**
- **16 dicembre**

oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquota e detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il saldo è calcolato sulle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato dal MEF entro il 28 ottobre.

Per gli enti non commerciali (art. 1, comma 759, lett. g, L. 160/2019), il versamento avviene in tre rate:

- 50% entro il 16 giugno,
- 50% entro il 16 dicembre,
- saldo a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento deve essere eseguito:

- tramite modello F24,
- tramite bollettino postale conforme al D.Lgs. 241/1997,
- tramite **piattaforma pagoPA** e strumenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Il pagamento deve essere arrotondato all'euro.

Non devono essere effettuati versamenti se l'imposta annua complessiva è inferiore a € 12,00.

Sono regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Sulle somme non versate nei termini si applicano interessi al **tasso legale vigente pro tempore**, con maturazione giorno per giorno.

Art. 13 - Dichiarazione

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), Art. 1 della Legge n. 160/2019 ("enti non commerciali"), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il termine di cui al precedente comma vale anche in ordine alle richieste finalizzate all'assimilazione dell'immobile ad "abitazione principale".

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme, entro il termine indicato nel comma 1, pena la decadenza del beneficio.

Gli "enti non commerciali" di cui di cui al comma 759, lettera g), Art. 1 della Legge n. 160/2019, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno, pena la decadenza del beneficio.

Il contribuente deve utilizzare il modello dichiarativo anche per attestare i requisiti relativi a:

- comodato agevolato;
- agevolazione AIRE 50%;
- abitazione principale coniugi residenti in Comuni diversi;
- fabbricati merce esenti;
- esenzioni non desumibili dalle banche dati.

Art. 14 – Funzionario Responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile dell'IMU, cui sono attribuiti tutti i poteri per:

- attività organizzative e gestionali,
- sottoscrizione degli atti,
- rappresentanza dell'ente nelle controversie sul tributo.

Art. 15 – Accertamento

Il funzionario responsabile:

- può inviare questionari,
- richiedere dati ad altri enti,
- accedere alle banche dati,
- effettuare accessi ai locali previa comunicazione di 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione, l'accertamento può basarsi su presunzioni semplici.

Il Comune procede a rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, e agli accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione o omesso versamento.

Gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Gli avvisi devono essere motivati e completi degli elementi richiesti dalla L. 212/2000 e dal D.Lgs. 472/1997.

Gli uffici comunali devono trasmettere periodicamente all'ufficio tributi informazioni relative a:

- concessioni di suolo pubblico,
- fine lavori,
- agibilità,
- attività artigianali e commerciali,
- variazioni anagrafiche.

Art. 16 – Sanzioni ed Interessi

In caso di omesso o insufficiente versamento:

- **30% fino al 31/08/2024,**
- **25% dal 01/09/2024;**
- ulteriore riduzione per ritardi \leq 15 giorni.

Per omessa dichiarazione: sanzione del 100% con minimo € 50.

Per infedele dichiarazione: sanzione del 50% con minimo € 50.

Per mancata o infedele risposta al questionario:

- € 500,
- € 200 per risposte oltre 60 giorni.

Le sanzioni si riducono a 1/3 se il contribuente presta acquiescenza entro i termini del ricorso.

Interessi: calcolati al **tasso legale vigente pro tempore**.

Art. 17 – Riscossione coattiva

Gli avvisi del Comune costituiscono titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica.

Decorso tale termine, il Comune avvia:

- procedure ex D.P.R. 602/1973 (ruolo e pignoramenti),
- oppure ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

Le notifiche degli atti possono essere effettuate tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (PND), ai sensi del D.L. 76/2020.

Art. 18 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Gli interessi decorrono dalla data del versamento e vengono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Non si dà luogo a rimborso per importi pari o inferiori a € 12,00 annui.

Il contribuente può richiedere che il credito sia portato in compensazione sull'IMU dovuta negli anni successivi.

La compensazione può essere autorizzata anche d'ufficio.

La compensazione è consentita anche tra debiti e crediti verso il Comune, fermo il divieto di compensazioni con somme iscritte a ruolo o dovute a seguito di accertamento esecutivo.

Ai fini della compensazione e della richiesta di rimborso, il contribuente deve allegare copia dei modelli di pagamento e ogni documento utile all'istruttoria.

Il rimborso può essere accreditato sul conto IBAN comunicato tramite SPID/CIE o altro sistema di identità digitale conforme.

Art. 19 – Procedimento di definizione agevolata

Il Comune può attivare misure di definizione agevolata delle entrate comunali, anche relative all'IMU, qualora previste da disposizioni statali o regolamentari.

La definizione può riguardare:

- riduzione sanzioni,
- riduzione interessi,
- rateazione estesa.

I criteri sono stabiliti dalla delibera di Consiglio o da leggi speciali.

Se non diversamente disposto dallo Stato, il Comune applica le misure nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli finanziari.

Art. 20 – Dilazione e rateazione

Il contribuente può chiedere la rateazione delle somme dovute a seguito di avviso di accertamento, ingiunzione o atto di riscossione coattiva.

Per quanto riguarda le dilazioni e le rateizzazioni dei debiti derivanti da IMU si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- Art. 1, commi 739–783, L. 160/2019
- D.Lgs. 504/1992
- D.Lgs. 446/1997
- D.Lgs. 472/1997 (sanzioni)
- L. 212/2000 (Statuto contribuente)
- D.P.R. 600/1973 (accertamento)
- D.P.R. 602/1973 (riscossione)
- Normativa regionale
- Norme statali successive.

Eventuali modifiche normative sopravvenute si applicano automaticamente, anche in deroga al regolamento, ove obbligatorie.

Art. 22 – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto:

- dei principi costituzionali,
- della normativa statale e regionale prevalente,
- dei vincoli di bilancio,
- dei regolamenti comunali sulle entrate.

In caso di contrasto tra normative, prevale la disposizione di rango superiore.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore:

- il 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- con pubblicazione all'Albo Pretorio;
- con trasmissione al Portale del Federalismo Fiscale.

Le disposizioni del regolamento IMU precedentemente approvato sono abrogate.

Le modifiche introdotte con la presente versione si applicano dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, salvo diversa decorrenza prevista da legge.